

ATTI DI TRASFERIMENTO

Trust successivi e la fantasia interpretativa dell'Agenzia delle entrate

ANDREA VASAPOLLI

Secondo l'Agenzia delle entrate - risposta a interpello n. 170 del 24 giugno 2025 -, la decisione del trustee di trasferire una parte del patrimonio a nuovi trust qualifica questi ultimi quali beneficiari del trust originario. Per l'Agenzia ne consegue quindi l'applicabilità delle disposizioni previste per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari dall'articolo 4-bis del Dlgs n. 346/1990, con aliquota dell'8 per cento "in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi". Questa risposta a interpello colpisce per i molteplici errori interpretativi civilistici e fiscali, i più rilevanti dei quali vengono in questa sede esaminati.

I fatti oggetto di analisi da parte dell'Agenzia

La Risposta a interpello n. 170 del 24 giugno 2025 affronta il caso, comune nella vita dei trust, in cui il **fondo in trust viene trasferito al trustee di uno o più trust successivi**, ovviamente non per beneficio del nuovo trustee bensì al fine di (meglio) eseguire – nell'interesse dei beneficiari dell'originario trust – il disegno programmatico che il disponente voleva perseguire con l'istituzione del trust.

Tale risposta a interpello colpisce per la quantità di *errori interpretativi* che la caratterizzano, dal punto di vista sia civilistico sia fiscale, per comprendere i quali è necessario, in primo luogo, partire dai fatti oggetto della risposta qui in commento così come in essa descritti.

Secondo quanto esposto in tale documento di prassi:

- › il trust originario è stato istituito da tre fratelli al fine di *“consentire e garantire che la proprietà del Gruppo, nonché tutti i beni e diritti già ricevuti per successione del sig. XXXX, resti unita e indivisa, così che gli indirizzi e le regole della loro gestione siano ispirati a criteri di tutela degli assetti proprietari e di ordinato sviluppo e crescita delle attività di ciascuna società”*;
- › beneficiari, sia del reddito sia del capitale, sono i discendenti dei disponenti;
- › la durata del Trust è di 20 anni dalla data dell'atto istitutivo e il regolamento del Trust prevede che ai Beneficiari Finali è attribuito il patrimonio del Trust in parti eguali tra le differenti linee di discendenza, secondo la regola per cui lo stesso patrimonio è ripartito in tante quote uguali quante sono le linee di discendenza dei Disponenti;
- › il trustee *“è tenuto fin quando i Beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età a dichiarare istituito un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della Famiglia di ognuno dei*

Beneficiari, al fine di soddisfare i loro bisogni periodici e le quotidiane e ordinarie necessità di una esistenza conforme al loro abituale tenore di vita”, nella risposta in commento definiti “trust successivi”;

- › sono quindi stati istituiti tre trust successivi, uno a favore dei discendenti di ognuno dei tre fratelli, aventi il medesimo trustee e il cui atto istitutivo reca previsioni analoghe a quelle del trust originario;
- › si tratta quindi di trust per beneficiari nei quali i beneficiari e le regole di attribuzione agli stessi sono i medesimi già previsti nel trust originario. In particolare, i beneficiari dei tre trust successivi sono *“i discendenti in linea retta, nati e nascituri, anche adottivi, purché figli di persona vivente alla data di istituzione del Trust, dei Disponenti”*.

Non vi è alcun dubbio, quindi, che anche i trust successivi sono trust per beneficiari e che la loro funzione è esclusivamente quella di consentire una miglior gestione, separata per linee di discendenza dei disponenti, del patrimonio istituito nel trust originario, e ciò fino al raggiungimento del 30° anno di età da parte dei beneficiari finali.

Il trustee, che intende dotare patrimonialmente i trust successivi trasferendo agli stessi parte del patrimonio del trust originario, ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale, a tali attribuzioni.

L'interpretazione offerta dall'Agenzia delle entrate

A fronte dell'istanza di interpello i cui dati salienti sono quelli sopra riportati l'Agenzia formula una serie di sconcertanti affermazioni.

In primo luogo, afferma che *“[l]a decisione del Trustee di istituire i tre trust successivi, in adempimento dell'obbligo disposto dal richiamato articolo 31.2 del regolamento del Trust, evidenzia che i tre trust successivi sono da qualificare quali ulteriori beneficiari del Trust”*.

Afferma inoltre che *“[l]’operazione di trasferimento dei beni costituenti il patrimonio del Trust, oggetto del quesito, evidenzia quindi che il Trust ha raggiunto il proprio scopo” e che “[c]on tale trasferimento, il Trustee ha quindi individuato nei trust successivi i soggetti beneficiari che saranno tenuti al perseguimento del diverso scopo, ovvero la migliore conservazione e amministrazione gestione dei beni in trust in funzione delle esigenze, dei bisogni e della sicurezza economica delle famiglie dei tre Fratelli, interrompendo, quindi, la segregazione patrimoniale attuata con l’istituzione del Trust”*.

Da quanto sopra l'Agenzia fa conseguire che:

- › agli atti di trasferimento patrimoniale a favore dei trust successivi, che essa qualifica quali beneficiari, sono applicabili le disposizioni previste per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari

dall'articolo 4-bis) del Dlgs n. 346/1990 e i chiarimenti forniti con la circolare 34/E del 2022;

- › a tali atti di attribuzione patrimoniale dal trustee ai tre trust successivi deve essere applicata l'imposta di donazione, così come anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili;
- › ai fini della determinazione dell'imposta di donazione, *“la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lettera d), primo comma, dell'articolo 7 del Dlgs n. 346 del 1990 (...) in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi”*.

L'erronea interpretazione del fatto

Il primo degli errori di interpretazione che caratterizzano la risposta n. 170/2025 è quello di **qualificazione del fatto**, ove l'Agenzia afferma che *“i tre trust successivi sono da qualificare quali ulteriori beneficiari del Trust”*. Così palesemente non è e per comprenderlo è sufficiente leggere quanto previsto nell'atto istitutivo del trust originario, così come riportato nella risposta a interpello.

I trust successivi sono trust per beneficiari, il trustee di tali trust in nessun modo si arricchisce ricevendo le attribuzioni patrimoniali, che non sono per lui. Affermare quindi che con il trasferimento patrimoniale ai nuovi trust il trustee avrebbe *“individuato nei trust successivi i soggetti beneficiari”* è affermazione priva di ogni senso, oltre che in palese contrasto con l'atto istitutivo del trust originario, il quale come beneficiari prevede esclusivamente i discendenti dei disponenti.

Quanto affermato dall'Agenzia, inoltre, palesa totale mancanza di conoscenza in merito a chi possa essere qualificato come beneficiario di un trust.

È **beneficiario di un trust** chi, per l'atto istitutivo o successivi atti di nomina, vanta nel suo interesse diritti o aspettative sul fondo in trust o sul suo reddito¹.

Ad esempio, per la *Trust (Jersey) Law, 1984*, art. 1¹, beneficiario significa un soggetto avente diritto di ottenere dei vantaggi in forza di un trust oppure nei cui confronti possa essere esercitato il potere discrezionale di attribuzione di beni in trust².

1. In questo senso M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, quinta edizione, Padova, pag. 55.

2. «“Beneficiary” means a person entitled to benefit

under a trust or in whose favour a discretion to distribute property held on trust may be exercised».

La definizione di beneficiario di un trust è riportata nel glossario allegato alle *Explanatory Notes al Trusts (Capital and Income) Act 2013*, secondo la quale è beneficiario il soggetto che ha diritto a beneficiare del patrimonio del trust per il proprio beneficio e non solamente quale trustee che sia titolare di tale diritto per il beneficio di altri³.

Come la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto, con oltre un centinaio di sentenze, il trasferimento di patrimonio a favore di un trustee *“non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto soltanto ad amministrarlo ed a custodirlo in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust”*⁴.

La proprietà che viene attribuita al trustee dei trust successivi è una proprietà temporanea finalizzata all’interesse dei beneficiari effettivi, che nel caso esaminato dall’Agenzia sono i discendenti dei disponenti. L’attribuzione patrimoniale al trustee dei trust successivi, inoltre, non consegue all’esercizio di un potere discrezionale dell’originario trustee a favore e per beneficio del nuovo trustee, bensì è una attribuzione funzionale esclusivamente al miglior perseguimento dell’interesse degli originari beneficiari del primo trust.

È del tutto irrilevante che il trustee persegua il disegno programmatico voluto dal disponente addivenendo ad una attribuzione patrimoniale diretta a favore dei beneficiari oppure ad una attribuzione patrimoniale mediata per il tramite di trustee successivi, istituiti nell’interesse dei medesimi beneficiari; inoltre, le attribuzioni patrimoniali a favore di tali trustee successivi non conseguono al fatto che il trustee del trust originario *“ha raggiunto il proprio scopo”*, come erroneamente ritenuto dall’Agenzia, bensì sono una modalità tecnica di miglior perseguimento dell’interesse dei beneficiari originari.

Come osservato dalla più qualificata dottrina internazionale, nei trust moderni è normale attribuire ampia discrezionalità ai trustee di trasferire il fondo in trust dal trust originario a nuovi trust, che possono avere o meno lo stesso trustee⁵.

3. «Beneficiary: An individual or a corporation who is entitled to the benefit of trust property (for his, her or its own benefit, and not merely as a trustee holding it for others)».

4. *Ex plurimis*, Cass. n. 33425/2023.

5. «In modern settlement conferring broad discretion on trustees it is common to give the trustees or, less commonly, third parties a power to transfer

assets from one settlement to another. The recipient settlement may have the same trustees as the transferor settlement – may, indeed, have been created specifically for the purpose of receiving assets – but it may also be a wholly independent settlement», Lewin On Trust, Volume II, twentieth edition, 33-085.

Tali trasferimenti successivi non mutano la natura temporanea e finalizzata dell'instestazione patrimoniale al trustee, chiunque esso sia, e non interrompono il vincolo fiduciario⁶. Anche i trustee dei trust successivi, infatti, non acquisiscono per sé alcun vantaggio da tale attribuzione patrimoniale e divengono titolari del fondo in trust solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo per il quale il trust è stato istituito⁷.

Il trustee dei trust successivi, quindi, non può in alcun modo essere qualificato quale beneficiario del trust.

L'erronea attribuzione al trust di soggettività giuridica

Un secondo rilevante errore che l'Agenzia delle entrate commette è quello di attribuire implicitamente soggettività giuridica al trust. Nella risposta a interpello qui in commento si leggono ripetute affermazioni dell'Agenzia che sottendono che i **trust successivi abbiano autonoma soggettività giuridica**. Si legge infatti:

- › “il Trustee ha quindi individuato nei trust successivi i soggetti beneficiari”;
- › “beni compresi nel patrimonio del Trust che verranno trasferiti ai tre trust successivi”
- › “atti di trasferimento delle quote di patrimonio (azioni e immobili) del Trust da parte del Trustee ai tre trust successivi, in qualità di beneficiari”;
- › “agli atti di attribuzione dei beni sopra descritti dal Trustee ai tre trust successivi deve essere applicata l'imposta di donazione”.

Per l'Agenzia delle entrate, quindi, i trust successivi sono soggetti giuridici destinatari di attribuzioni patrimoniali e proprio in funzione di tale autonoma soggettività gli stessi assumerebbero rilievo anche in sede di determinazione dell'aliquota applicabile; l'Agenzia afferma infatti che “*ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento (...) in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust*

6. Come osservato da D. Muritano, “Trust, resettlement e risposta 170/2025: tassare l'invisibile con metodo”, in *Blast*, 28 giugno 2025, «Nei sistemi di common law, un'operazione di trasferimento di beni da un trust ad un altro (o la suddivisione di un trust in più trust) rientra nel meccanismo noto come resettlement. (...) Non si verifica, in questa fase intermedia, alcun arricchimento patrimoniale effettivo in capo a determinati beneficiari: il trasferimento tra trust costituisce un'operazione

meramente strumentale e conservativa, in cui il nuovo trustee (o i nuovi trustee) subentrano nella detenzione dei beni senza che questi vengano “liberati” a favore di alcuno. Il resettlement non genera trasferimenti definitivi né vantaggi economici immediati».

7. Come anche affermato dalla Suprema Corte, “la mera sostituzione del trustee, che gestisce il patrimonio del disponente, non configura alcun trasferimento (...) in favore del successore”, Cass. n. 6049/2023.

successivi". L'esistenza di un rapporto può essere ricercata solo tra soggetti intesi in senso civilistico, per cui se l'Agenzia afferma che tra disponente e trust non esiste rapporto di parentela implicitamente sottende che i trust sono soggetti dal punto di vista civilistico.

Tali affermazioni sono giuridicamente prive di fondamento. Il trust costituisce un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale in quanto, come chiaramente risulta dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, "*per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*".

È *ius receptum* che il **trust non è un ente dotato di personalità giuridica**⁸. L'effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito⁹. Il trust non ha personalità giuridica, non è un ente, non è un soggetto di diritti. Un trust non può quindi mai essere destinatario di attribuzioni patrimoniali, né mai può essere ricercato alcun tipo di rapporto tra trust e disponente.

Le attribuzioni patrimoniali non vengono effettuate a favore dei trust successivi, bensì a favore del trustee dei trust successivi in quanto trustee degli stessi. L'Agenzia delle entrate mostra, in questa risposta, di ignorare i più basilari principi di diritto che disciplinano i trust.

Si osserva, inoltre, che la soggettività tributaria attribuita ai trust dal legislatore con l'art. 73 del Tuir, non comporta anche soggettività civilistica¹⁰. Come ha osservato la Suprema Corte, il legislatore può «*disporre della soggettività tributaria prescindendo dalle altre forme di soggettività, e che il sostrato minimo sul quale il legislatore può costruire la soggettività tributaria stessa è la separazione o l'autonomia patrimoniale, e non già la soggettività civilistica*»¹¹. Ne consegue che non può leggersi l'art. 73 del Tuir nel senso che il legislatore abbia attribuito al trust la personalità giuridica¹².

Nuovamente, quindi, in alcun modo i trust successivi possono essere considerati beneficiari di attribuzioni patrimoniali.

8. "Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto", Cass. n.

34075/2024. In senso analogo tra i moltissimi pronunciamenti Cass. n. 3986/2021 e Cass. 3456/2015.

9. Cass. n. 10105/2014.

10. In tal senso Cass. n. 34075/2024.

11. Cass. n. 16550/2019.

12. Così Cass. n. 7973/2021.

Non estensibilità della soggettività tributaria Ires

La soggettività tributaria dei trust disposta dall'art. 73 del Tuir è limitata alle sole imposte sul reddito¹³. Tale disposizione è qualificabile come norma eccezionale in quanto per finalità specifiche riconosce una limitata forma di soggettività, ai soli fini delle imposte sui redditi, ad una organizzazione (il trust) priva di personalità giuridica.

Poiché l'art. 14 delle Preleggi vieta l'interpretazione analogica delle norme eccezionali, dalla soggettività ai fini Ires attribuita al trust non consegue il riconoscimento di una più ampia e generalizzata capacità del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi.

Così come il trust non può essere titolare di diritti si deve anche escludere che il trust possa essere considerato soggetto passivo d'imposta al di fuori delle imposte sul reddito¹⁴. In altri termini si deve osservare come *“dalla soggettività IRES non possa inferirsi il riconoscimento di una capacità generalizzata del trust di essere soggetto passivo anche di altri tributi”*¹⁵.

Da ciò deriva che neanche a fini solo fiscali il trust può essere qualificato come beneficiario di una attribuzione patrimoniale liberale, cioè come soggetto passivo dell'imposta di donazione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 346/1990 ovvero come soggetto chiamato all'auto liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1 dello stesso Dlgs.

Questo è quindi un ulteriore errore dell'Agenzia delle entrate, che nella risposta a interpello n. 170/2025 afferma che i trust successivi sono i beneficiari (quindi i soggetti passivi d'imposta) di un trasferimento patrimoniale che deve scontare il tributo donativo.

Erronea applicazione delle disposizioni del Tus

Nel richiamare le disposizioni del Tus l'Agenzia delle entrate le cita in maniera incompleta e fuorviante. L'Agenzia richiama infatti solo il secondo capoverso del primo comma del nuovo art. 4-bis del Tus, il quale prevede che *“[l]’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”*. Omette tuttavia di citare il primo capoverso di tale comma, secondo il quale *“[i] trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”*. La norma chiarisce

13. Cass. n. 16550/2019, Cass. n. 3986/2021.

15. Cass. n. 7973/2021.

14. Così Cass. n. 2043/2017 e Cass. n. 12718/2017.

quindi espressamente che il presupposto che legittima l'imposizione è l'arricchimento gratuito dei beneficiari, presupposto che non si verifica mai nel caso di trasferimenti patrimoniali a favore di un trustee.

Peraltro, già prima della riforma del Tus ad opera del Dlgs n. 139/2024, la Suprema Corte aveva stabilmente riconosciuto che il trasferimento di patrimonio al trustee non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso che è tenuto soltanto ad amministrarlo e custodirlo in vista del suo trasferimento finale ai beneficiari del trust, chiarendo che si tratta di un trasferimento non stabile, non definitivo e con limitazioni d'esercizio e di godimento che osta all'imposizione proporzionale.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha ripetutamente affermato che *“ai fini dell'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale è necessario, ai sensi dell'art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla legge 16 ottobre 1989, n. 364 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall'atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra settlor e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall'atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiary”*¹⁶.

L'attribuzione del patrimonio al trustee costituisce un **atto sostanzialmente neutro**, che non arreca un reale e stabile incremento patrimoniale allo stesso in quanto beneficiario meramente formale della attribuzione, per cui, tenendo come parametro l'art. 53 Cost., resta esclusa la ricorrenza di un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta. Il conferimento di patrimonio al trustee è quindi un atto fiscalmente neutro in quanto non dà luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza¹⁷.

L'interpretazione dell'Agenzia delle entrate secondo la quale l'attribuzione patrimoniale ai trust successivi comporta l'applicabilità delle *“disposizioni previste, in generale, per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 bis) del d.lgs. n. 346 del 1990”* è quindi del tutto errata. Essa si pone in contrasto:

sia con il dettato letterale della legge, che espressamente prevede come presupposto che legittima l'imposizione l'arricchimento gratuito dei beneficiari, arricchimento che mai si realizza in capo al trustee, sia con la giurisprudenza costante (da giugno 2019) della Corte di Cassazione,

16. Cass. n. 16699/2019; Cass. n. 29507/2020; Cass. n. 30119/2021.

n. 28400/2021; Cass. n. 30119/2021; Cass. n. 38731/2021.

17. Cass. n. 1131/2019; Cass. n. 29507/2020; Cass.

secondo la quale il trasferimento patrimoniale al trustee non dà mai luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza per cui è un atto fiscalmente neutro.

L'erroneo richiamo all'art. 7 del Tus

Da ultimo, nella risposta a interpello in commento l'Agenzia sbaglia anche i riferimenti normativi. In una fattispecie rappresentata da atti *inter vivos*, per i quali viene richiamata l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni, l'Agenzia afferma che *“ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lettera d), primo comma, dell'articolo 7 del Dlgs n. 346 del 1990, come modificato dal sopra richiamato Dlgs 139 del 2024”*. In verità l'art. 7 del Tus disciplina le aliquote e le franchigie applicabili ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, mentre l'articolo che regola le aliquote e le franchigie applicabili ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, è l'art. 56 del Dlgs n. 346/1990.

Pubblicato online il 1° settembre 2025

L'autore
di questo articolo

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapoli & Associati, esperto de “Il Sole 24 Ore”. È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il trust in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.